CITTÀ DI BOSA
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BOSA
Protocollo n° 0018562
del 30/10/2017
0 201700 185626

Bosa, 30.10.2017

Ai Sig.ri Responsabili di Area
Al Sig. Sindaco
SEDE
Rispettivi indirizzi PEC

OGGETTO: Lavori somma urgenza – Art. 163 D.Lgs 50/2016 – Determinazioni.

Al fine di orientare ed uniformare l'iter procedurale del ricorso all'istituto della "somma urgenza" disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs 50/2016, nello spirito collaborativo teso al miglioramento dell'azione amministrativa, si ritiene utile precisare alcuni concetti.

1. Riferimenti normativi

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Art. 163 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la

trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di

somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

2. Presupposti

Per poter ricorrere all'aggiudicazione di un contratto mediante procedura negoziata, il necessario presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza è costituito dalla "*imprevedibilità oggettiva dell'evento*", e cioè da situazione che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (AVCP determinazione n. 95/2002).

Il ricorso a tale procedura è dunque possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela de bene, intendendosi conseguenzialmente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in sui sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti tale da ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica essendo compito dell'Ente attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire, inserendoli nel programma pluriennale e nel piano annuale delle opere pubbliche.

Più precisamente "*Non ricorrono i presupposti per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici, quando il ricorso a trattativa privata, motivato secondo la stazione appaltante da ragioni di imprescindibile urgenza, sia invece imputabile ad una carente o erronea valutazione delle esigenze poste a base dell'impostazione progettuale. In tali circostanze, pur sussistendo la necessità di eseguire rapidamente i lavori, l'affermata urgenza è, in realtà, una "procurata urgenza"*". (Deliberazione AVCP n. 148 del 06.10.2004).

Il Ricorso alla "somma urgenza" è plausibile solo dinanzi ad uno specifico imprevedibile evento e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalente nel tempo.

Si richiama la deliberazione dell'AVCP n. 55/2012 in cui afferma che "*i lavori da eseguire immediatamente, quelli di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area; gli eventuali lavori "a corredo" non possono essere considerati lavori di somma urgenza. E' certo consentito dare ad essi "priorità", come indicato dal comma 5 del suddetto art. 128 del codice, tuttativa, eliminato lo stato di "pregiudizio" con la messa in sicurezza dell'area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice*".

Va rilevato dunque come il presupposto dell'urgenza, per il ricorso all'affidamento in economia dei lavori, deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono

essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
Detto verbale, unitamente ad una perizia giustificativa dei lavori, da redigersi a cura del Responsabile del procedimento o del tecnico incaricato entro dieci giorni dall'esecuzione dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante e, per essa, al Responsabile di Area competente, al fine di procedere, con le modalità di seguito indicate, alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
La copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 e 194 comma 1 lett.e) del D. Lgs 267/2000.

3. Fondi sufficienti

L'ordinazione di lavori di somma urgenza, in presenza di adeguati fondi nel bilancio, è regolata dalla disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4 e 194 D.Lgs 267/2000).
Pertanto in presenza di fondi sufficienti (voce di spesa in bilancio avente ad oggetto specificatamente somme urgenze oppure un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza), dopo aver ricevuto da parte del RUP (o altro tecnico competente) gli atti relativi all'ordinazione dei lavori (verbale e perizia) il Responsabile procede all'assunzione di impegno di spesa. Pertanto il Responsabile deve valutare la presenza di risorse sufficienti e, se necessario, promuovere la variazione di bilancio

4. Fondi insufficienti

L'art. 191, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 prevede che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento viene adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine).
La norma, in sostanza, in assenza di adeguati stanziamenti a bilancio, rimette al Consiglio, organo sovrano in materia, la responsabilità di verificare la necessità della spesa ordinata per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e di approvare la relativa copertura finanziaria proposta dalla Giunta (utilizzando le risorse previste dall'art. 193, comma 3, e 194, comma 3, del D.Lgs 267/2000. Ribadito che, trattandosi di procedura derogatoria a quella ordinaria di spesa la stessa deve essere applicata in maniera restrittiva e che deve, in ogni caso, essere seguita da una rigorosa "regolarizzazione" a posteriori che riconduca tale spesa anomala nell'ambito della contabilità ordinaria dell'Ente. *"Il rinvio all'art. 194 del TUEL è da intendersi unicamente riferito alla forma dell'atto e alla competenza dell'Organo (Consiglio) e quindi si ritiene che in nessun caso debba operare, per il riconoscimento della spesa, il limite "degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente"* (Corte Conti Piemonte Delibera n. 360/2013/SRCPIE/PAR)

5. Fondi insufficienti in bilancio e senza riconoscimento dell'Organo Consiliare

Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione l'art. 163, comma 5 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che " *Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo*

dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata".

6. Ulteriori adempimenti

L'art. 163, comma 10 del D.Lgs 50/2016 dispone che sul profilo del committente siano pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
Alla luce del Regolamento sull'esercizio da parte dell'ANAC dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.02.2017, si riporta di seguito l'art. 24 (*Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile*), del predetto Regolamento:

1. *Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163, del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:*

 a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;
 b) perizia giustificativa;
 c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;
 d) verbale di consegna dei lavori;
 e) contratto, ove stipulato.

2. *L'Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del Consiglio dell'Autorità.*
3. *Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.*
4. *L'attività di vigilanza di cui ai commi precedenti non presuppone il rilascio di pareri preventivi circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 163, del codice, per il ricorso alle stesse procedure di somma urgenza e di protezione civile.*
5. *Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità.*

Per quanto sopra esposto si invitano i Sigg. Responsabili di Area:

- ✓ a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza;
- ✓ a rispettare la tempistica stabilita dall'art. 191 del TUEL relativa alla fase di regolarizzazione della spesa, in caso di fondi insufficienti;
- ✓ a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;

- ✓ a pubblicare sul profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti e provvedere alla contestuale e conseguente trasmissione all'ANAC, cosi come previsto dall'art. 163 comma 10 del D.Lgs 50/2016;

La presente, che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione n. 190/2012 e pertanto la sua applicazione sarà oggetto di esame nell'ambito dei controlli amministrativi successivi.

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Mastinu

Allegato:

- ✓ Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato in data 15.02.2017